

SCHEMA DI CONVENZIONE – ALLEGATO SUB B)

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO (VA)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BREZZO DI BEDERO E L'E.T.S. ... PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESTERNI AL CENTRO CULTURALE DENOMINATO "CASA PAOLO" SITO IN VIA BAUMGARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE.

Nell'anno ..., del mese di ..., del giorno presso ..., si sono costituiti, per la sottoscrizione di una convenzione sotto forma di scrittura privata non autenticata:

DA UNA PARTE

il Comune di ..., C.F. ... con sede in ..., Via ... n. ..., RAPPRESENTATO DAL DIRIGENTE ..., nata/o a ..., il ..., domiciliato agli effetti della carica ricoperta presso la residenza municipale, che agisce in esecuzione del decreto sindacale n. ... del ..., della Delibera di Giunta Comunale n. ... del ..., esecutiva.

DA UNA PARTE

l'E.T.S. ..., di seguito individuata, per brevità, come Associazione, C.F. n. ..., con sede legale ..., rappresentata da..., C.F. ..., nata/o a ..., il ..., e residente a ..., in Via ..., n. ..., in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Associazione stessa.

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, *«al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma della Costituzione...provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore»*;
- che con pubblicazione di un avviso prot. n. ... del ..., ai sensi dell'art. 56 del citato Codice del Terzo Settore, è stata avviata la ricerca di un'associazione con cui stipulare una convenzione per la gestione e il coordinamento delle attività rivolte alla popolazione con utilizzo degli spazi esterni al centro culturale denominato "Casa Paolo".
- che dall'esito dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti, con determinazione dirigenziale n. del ..., efficace, è stata individuata l'Associazione ..., con cui stipulare la Convenzione odierna con disciplina di cui al proseguo di narrativa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

l'Amministrazione comunale di Brezzo di Bedero intende realizzare nell'ambito del proprio territorio attività di aggregazione in ambito culturale per giovani e non, al fine di promuovere la cultura con attività ricreative, culturali, associative, ed in particolare L'ASSOCIAZIONE ... dovrà garantire il coordinamento di tutte le attività che si svolgeranno nelle aree circostanti il centro culturale denominato "Casa Paolo", sito in via Baumgartner, sulla base del progetto di gestione delle attività presentato in sede di gara, prot. n. ... del ..., per tutta la durata della convenzione.

L'Associazione ... dovrà, altresì, garantire la custodia di tutti gli spazi e la copertura assicurativa di tutti coloro che accedono all'area in questione.

Art. 2

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione ..., acquisita agli atti del procedimento prot. n. ... del ..., che si impegna a rinnovare senza interruzione di sorta durante il periodo di validità della convenzione.

Art. 3

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni dei servizi.

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per le attività di cui al precedente art. 1.

In relazione alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione è riconosciuta all'Ente individuato, per il periodo di durata della convenzione, una somma annua massima pari ad euro 3.000,00 (fuori campo IVA) a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, con le seguenti modalità di erogazione:

€ 1.500,00 (50 % in acconto entro il mese di giugno di ogni anno) e la rimanente a saldo (entro il mese di dicembre di ogni anno) previa presentazione della documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute, ex art. 56, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017).

Sono rimborsabili, nel limite massimo sopra indicato, le sole spese imputabili direttamente agli interventi effettuati per la realizzazione delle attività dedotte in convenzione quali, in via esemplificativa, le spese per le coperture assicurative obbligatorie, spese per il servizio di sorveglianza e custodia dei locali, spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza.

Le spese delle quali viene chiesto il rimborso devono essere rendicontate dettagliatamente e corredate da idonea e completa documentazione giustificativa.

Si precisa che:

- a) al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni di cui al presente bando. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
- b) le spese generali (es. cancelleria, materiale vario, e similari) sono rimborsabili nei limiti di legge e soltanto se inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in convenzione;
- c) eventuali entrate dell'Associazione finalizzate alle attività in convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, e similari) sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività fermo restando il vincolo di destinazione, di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004. Tutte le entrate pervenute dovranno essere accuratamente dettagliate all'Amministrazione;

qualora le spese sostenute e documentate risultino di importo inferiore all'entità del rimborso massimo stabilito, si procede all'erogazione fino alla concorrenza di detto importo provvedendo autonomamente l'Amministrazione alla rideterminazione del quantum rimborsabile sulla base della documentazione in proprio possesso. Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall'Associazione.

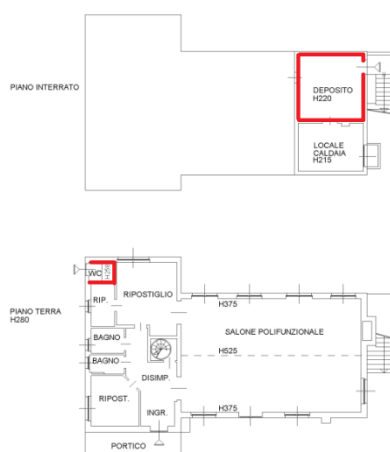
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o avanzi di amministrazione, l'onere per il Comune derivante dalla presente convenzione rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Ai fini del rimborso l'Ente presenta semestralmente all'Amministrazione nota di addebito corredata da idonei giustificativi di spesa e accompagnata dalla sintetica indicazione delle attività a fronte delle spese delle quali viene domandato il rimborso.

Annualmente l'E.T.S. presenta all'Amministrazione una relazione dettagliata e puntuale delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel periodo, con particolare riguardo agli indici di misurabilità sopra specificati, e il rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

Art. 4

In considerazione delle attività da svolgere, il Comune mette a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le aree site in Via Baumgartner, adiacenti al centro culturale "Casa Paolo", perimetrare di massima negli estratti planimetrici allegati. Viene inoltre concesso l'uso dello spazio cantinato posto al piano interrato dello stabile e del servizio igienico al piano terreno (dei quali dovrà essere garantita idonea cura e pulizia), come evidenziati nell'estratto della scheda catastale.



L'Associazione dovrà garantire il coordinamento di tutte le attività che si svolgeranno presso gli spazi esterni del centro, garantendo l'attuale uso in essere (anche da parte di eventuali nuovi associati) degli orti familiari, per tutta la durata della convenzione. Il soggetto individuato dovrà altresì garantire la custodia di tutti gli spazi (esterni e interni all'immobile, curando la pulizia di questi ultimi) e la copertura assicurativa di tutti coloro che accedono all'area.

L'Associazione si impegna:

- a svolgere la regolare custodia e la sorveglianza di detto ambiente;
- a non far accedere ai locali e alle aree persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente intesa;
- a non utilizzare il locale per usi diversi;

Art. 6

L'Ente del Terzo Settore individuato si farà carico delle spese connesse alla gestione delle attività e dei servizi richiesti tra le quali quelle per la custodia, per le pulizie e per le forniture dei beni necessari a garantire tali servizi. Inoltre, sosterrà le spese di assicurazione dei volontari che fanno parte dell'associazione e che saranno impegnati nelle attività di oggetto della presente convenzione. Il Comune si farà carico delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua.

Art. 7

Il Comune informa che tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione della convenzione di cui l'interessato è parte.

Allo scopo consegna apposita informativa e l'Associazione contestualmente manifesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 8

La presente convenzione assume piena validità ed efficacia per il periodo dal ... al ..., con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni, previa espressa manifestazione in forma scritta di volontà resa dall'Amministrazione Comunale ed accettazione dell'Associazione.

Art. 9

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che l'Associazione nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito dello svolgimento delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Art. 10

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso.

Le Parti sottoscrivono con firma digitale.

Per il Comune di ... - Il ... (*nome cognome*)

Per il soggetto del Terzo Settore - Il Presidente/legale rappresentante ... (*nome cognome*)